

NUOVO REGOLAMENTO

06/12/18

AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA

"PESCOSOLIDANA "

REGOLAMENTO DI GESTIONE

ART. 1

FINALITA'

- 1) Il territorio del Comune di Pescosolido, costituito in AFV limitrofo al PNALM e pertanto considerato di alto valore naturalistico per la presenza di fauna selvatica di rilevante interesse scientifico è gestito in maniera globale per evitare sperequazioni in ordine agli interventi di ripristino ambientale, di selezione e tutela della fauna selvatica, nonché alla disciplina di ogni tipo di attività venatoria.
- 2) L'Azienda Faunistico Venatoria " Pescosolidana ", in proseguo per brevità indicata come A.F.V. , ai sensi dell'art. 16 della legge 157 /92 , non persegue scopi di lucro e , ai sensi della legge regionale n° 17/95 , ha per scopo il mantenimento, l'organizzazione, il ripristino ed il miglioramento degli ambienti naturali ai fini dell'incremento della fauna selvatica per consentirne l'irradiamento e la sosta . Tende inoltre al rispetto delle colture agricole , all'uso razionale dei territori destinati alla caccia, all'uso razionale dei prodotti chimici in agricoltura .
- 3) L'A.F.V. prevede, in particolare, interventi di mantenimento e ristrutturazione del territorio stesso mediante :
 - indagini sulle vocazioni ambientali e faunistiche ;
 - rimboschimento e miglioramento dei boschi degradati;
 - apprestamenti pabulari naturali specie sulle terre incolte ;
 - limitazioni delle cause di nocività ambientale ;
 - prevenzione e lotta agli incendi;
 - regimentazione delle acque ;
 - controllo degli inquinamenti.

ART. 2

SEDE

- 1) L' A.F.V. ha sede nella casa comunale.

- 2) Il Sindaco , puo' istituire nell'ambito dell'Azienda stessa, uffici periferici di gestione e controllo.

ART. 3

GESTIONE

Alla gestione e controllo dell'A.F.V. provvede direttamente il Sindaco (o suo delegato), in quanto concessionario, che ne assume il titolo di Presidente.

ART. 4

CARICO VENATORIO

Dopo l'emanazione del calendario venatorio da parte della regione Lazio, ogni anno il Presidente dell'A.F.V. propone la definizione del carico venatorio, tenuto conto delle condizioni orografiche ed ambientali del territorio. Esso, comunque, non potrà eccedere il valore massimo di un cacciatore ogni quaranta ettari di territorio, salvo diverse disposizioni da parte della Regione Lazio. Eccezionalmente, quando particolari condizioni lo richiedono il Presidente dell'A.F.V. potrà derogare purchè la decisione non contrasti con le finalità dell' A.F.V. .

ART. 5

ATTIVITA' CINOFILE

- 1) Nell'ambito dell' A.F.V. è consentita la costituzione di zone di addestramento cani anche in periodi di caccia chiusa, per l'educazione cinofila e venatoria del cacciatore secondo le norme della L. R. 17 / 95 .
- 2) L'addestramento dei cani e gare cinofile in dette zone, nel rispetto delle norme nazionali e regionali può essere consentito tutto l'anno:
 - a) Su selvaggina riprodotta allo stato naturale escluso il periodo della formazione dei nidi e della riproduzione (30 Aprile – 30 Giugno);
 - b) Su selvaggina riprodotta in cattività e all'uopo liberata;
- 3) E' altresì consentito con le medesime disposizioni l'allenamento al volo dei Falchi.
- 4) Nelle zone di addestramento previste dal presente articolo è consentito l'abbattimento dei selvatici.
- 5) I cani di proprietà dei cacciatori ammessi o dei cinofili dovranno risultare in regola con le normative nazionali e regionali vigenti e anagrafe canina.

- 6) L'accesso alle zone cinofile di cui al presente articolo istituite a norma della L. R. 17 / 95, sarà regolamentato all'atto dell'affidamento delle stesse.
- 7) In tutti i casi per l'attività cinofila vige il calendario venatorio della stagione Interessata.

ART. 6

CALENDARIO VENATORIO

Il Presidente dell' A.F.V. visto il calendario venatorio della Regione Lazio , il quale regola la caccia anche nell' A.F.V., visti i piani di abbattimento dell'A.F.V. approvati dalla Regione Lazio , o da altro Ente preposto, entro l'inizio della stagione venatoria nell' A.F.V., propone il calendario venatorio per l'A.F.V. stessa che non potrà comunque superare in eccesso i limiti del calendario venatorio regionale.

Considerata tuttavia la localizzazione geografica dell'A.F.V. adiacente ai territori di eccezionale interesse faunistico del PNALM meritevoli quindi di una più attenta e razionale utilizzazione ai fini venatori, il calendario dell'A.F.V. e le norme di gestione e conduzione della stessa potranno prevedere particolari limitazioni. Nel territorio dell'A.F.V. e fino a nuova disposizione tra gli ungulati è cacciabile il solo cinghiale ed il capriolo nel rispetto di particolari norme di seguito specificate:

- a) La squadra per la battuta al cinghiale deve essere costituita prima dell'apertura della stagione per tale specie, deve avere un proprio regolamento che rimane in vigore per tutta l'annata venatoria.
- b) Tutti i cacciatori , ammessi per la caccia in A.F.V. , possono aderire alla squadra di caccia al cinghiale presente in A.F.V. , rispettando sempre le eventuali disposizioni emanate dalla Regione Lazio e del regolamento della squadra stessa.
- c) Verrà nominato un caposquadra, che sarà l'unico interlocutore con gli uffici comunali i quali menzioneranno le date di battuta con i relativi partecipanti.
- d) E' consentita l'ammissione di una sola squadra al giorno ;
- e) E' fatto obbligo al caposquadra di segnare su apposito stampato l'abbattimento di ogni cinghiale incarnierato;
- f) Durante la battuta di caccia al cinghiale non è consentito l'abbattimento di altra selvaggina fatta eccezione per diverse disposizioni regionale.

- g) Il competente Ufficio Comunale potrà assegnare un accompagnatore in funzione di supervisore e terrà inoltre aggiornato il " Registro delle Battute " a disposizione delle guardie venatorie in genere.
- h) Viste le disposizioni vigenti ,la caccia al capriolo è autorizzata dal Presidente dell' A.F.V. , dietro richiesta e dopo il vaglio delle domande e dei requisiti dei cacciatori (possesso del tesserino di selecontrollore) .

ART. 7

ACQUISTO SELVAGGINA ED ALTRO

Il Presidente dell' A.F.V. , entro il 31 dicembre di ogni anno determina la necessità di selvaggina per la realizzazione di progetti di ripopolamento e reintroduzione , qualora ce ne fosse bisogno, nonché della necessità di sementi per le colture a perdere per l'apprestamento pabulare , e di ogni altra necessità .

ART. 8

ISCRIZIONI

- 1) L'iscrizione all' A.F.V. è aperta a tutti i cacciatori della CEE in regola con le norme nazionali e regionali sulla caccia . Gli ammessi all'esercizio venatorio sono così classificati :
 - a) Cacciatori ammessi di diritto : sono i residenti nel Comune dell' A.F.V. , nonché i nativi, che ne facciano richiesta , e siano in regola con il versamento della quota annua di partecipazione alle spese di gestione ;
 - b) Cacciatori ammessi annualmente : sono coloro che avuta accolta la domanda siano in regola con il pagamento della quota annua di partecipazione alle spese di gestione ;
 - c) Cacciatori ammessi giornalmente: sono coloro che, compatibilmente con il carico venatorio, saranno ammessi occasionalmente dietro richiesta, previo pagamento della quota giornaliera stabilita.
- 2) I cacciatori ammessi di cui al precedente comma, per poter accedere alle zone di caccia dovranno, preventivamente e obbligatoriamente, comunicare la loro presenza depositando l'apposito modulo presso la sede comunale o negli spazi adibiti a tale scopo dislocati sul territorio.

ART. 9

AMMISSIONE

L'ammissione nell' A.F.V. all'esercizio venatorio è così disciplinato :

Le domande di ammissione, redatte su apposito stampato fornito dal Comune oppure scaricabile dal sito del Comune stesso , devono essere indirizzate al Presidente c/o Comune di Pescosolido. Le stesse dovranno pervenire entro e non oltre il 30 MAGGIO di ogni anno, e saranno accettate , secondo il carico venatorio stabilito e comunque dopo aver provveduto al rinnovo delle precedenti. I cacciatori residenti in questo comune avranno sempre diritto a essere ammessi anche oltre tale data sempre ch  la disponibilit  di territorio lo consente(1 cacciatore ogni 40 ettari). Avverso la mancata concessione o rinnovo   ammesso ricorso .Del diniego sar  comunque data notizia all'interessato .L'ammissione sar  valida se il cacciatore, effettua il versamento della quota di partecipazione alle spese di gestione entro il 30 GIUGNO . Le quote di partecipazione devono essere versate tramite bollettino di C/C postale intestate alla tesoreria comunale, con espressa indicazione della causale del versamento. La ricevuta del versamento dovr  essere esibita all'ufficio caccia che provveder  al rilascio dell'apposito tesserino. Il presidente dell'A.F.V. valuter  le richieste secondo i seguenti criteri di priorit :

- a) Cacciatori residenti nel comune di Pescosolido;
- b) Cacciatori nativi;
- c) Cacciatori proprietari di immobili e terreni;
- d) Cacciatori residenti nei territori limitrofi, ai quali sar  accordata la priorit  in base alla minore distanza dal luogo di Pescosolido;

Il Presidente in quanto concessionario dell'A.F.V., pu  rifiutare l'ammissione dei richiedenti che notoriamente abbiano agito contro l' A.F.V. e le sue finalit , e che nell'anno precedente abbiano ricevuto sanzioni.

Il Presidente si potr  avvalere del parere delle associazioni cacciatori locali per l'ingresso nell'A.F.V. di persone non residenti.

Ai cacciatori ammessi oltre al tesserino verr  rilasciato un apposito modulo da compilare e apporre quotidianamente negli appositi spazi all'uopo adibiti prima dell'inizio dell'attivit  venatoria.

C.P.C.
|||

ART. 10

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Le quote di partecipazione sono stabilite dalla Giunta Comunale secondo le necessità di previsione e sulla base dell'esperienza maturata nelle precedenti stagioni ai fini del conseguimento del pareggio economico dell' A.F.V. .

E' facoltà del Presidente, previa Deliberazione della Giunta Comunale, quando particolari esigenze lo richiedono, di disporre, anche nel corso dell'annata venatoria, un aumento del contributo alle spese di gestione, mediante l'aggiunta di una quota integrativa, anche sotto forma di " una tantum".

Le quote di partecipazione da parte dei fruitori di permessi giornalieri sono stabiliti dalla Giunta Comunale.

Gli ammessi giornalmente devono essere accompagnati da un cacciatore facente già parte dell' A.F.V..

ART . 11

TESSERINO DI RICONOSCIMENTO

- 1) Il tesserino rilasciato dagli uffici dell'A.F.V. da diritto all'esercizio della caccia nell' A.F.V. per l'intera annata venatoria , è strettamente personale e non può essere in alcun caso ceduto. Esso viene rilasciato entro l'inizio della stagione venatoria. Sul tesserino andranno registrate:
 - Le giornate di caccia fruite in tempo reale;
 - Il carniere acquisito ;
 - I provvedimenti disciplinari subiti.
- 2) Il tesserino andrà esibito ad ogni richiesta del personale di vigilanza e dovrà seguire permanentemente il cacciatore durante l'attività venatoria.
- 3) Ai soli cacciatori fruitori del permesso giornaliero verrà rilasciato un permesso temporaneo da riconsegnarsi, dopo averlo compilato , al termine della giornata venatoria .

ART. 12

ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

Tutti gli adempimenti amministrativi sono di pertinenza del Presidente, quale rappresentante legale, avvalendosi degli uffici comunali competenti o suoi delegati, e predispone i seguenti atti :

- Redige i bilanci preventivi e consuntivi necessari per la corretta gestione dell'A.F.V. , fermo restando che dal punto di vista strettamente economico – finanziario , che la stessa e' ricompresa nell'ambito del bilancio di previsione annuale e pluriennale del Comune .
- Raccoglie, cataloga e conserva i documenti giustificativi delle spese sostenute ed ogni altro documento inerente l'A.F.V. .
- Aggiorna e custodisce il registro dei cacciatori ammessi.
- Vigila sull'andamento A.F.V. per il raggiungimento delle proprie finalità.

ART. 13

VIGILANZA VENATORIA

La vigilanza venatoria all'interno dell' A.F.V. verrà effettuata secondo la disciplina dettata dalle normative vigenti statali e regionali.

ART. 14

DIVIETI

Per i divieti si fa riferimento alla legge statale 157/92 e alla legge della regione Lazio 17 / 95 con successive modifiche e calendario venatorio dell'anno di interesse.

ART. 15

DOVERI

- 1) Nell'interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi e finalità dell'A.F.V. i cacciatori ammessi, prestano attività di volontariato, nel rispetto delle norme di leggi vigenti in materia, a favore dell'A.F.V. collaborando alla gestione delle seguenti attività :
 - Pastura della selvaggina quando le necessità lo richiedono ;
 - La protezione dei nidi , delle uova e dei piccoli nati;
 - Il ripopolamento e la cattura della selvaggina ;

- Gli interventi di ricostruzione ambientale e tutela ecologica ;
 - La vigilanza venatoria;
 - La segnalazione di eventuali scompensi faunistici che potrebbero determinare danni alle colture agricole ;
 - La collaborazione nella bonifica del territorio da eventuali discariche , rifiuti ecc. ecc. .
- 2) Il cacciatore che abbia receduto o sia stato escluso per colpa sua dal diritto di caccia non può richiedere alcun rimborso delle somme versate.
 - 3) I cacciatori ammessi, hanno altresì il dovere di adoperarsi finché all'interno dell'A.F.V. , sia l'attività venatoria che quella cinofila si svolgono nel pieno rispetto del presente regolamento e delle disposizioni che di volta in volta verranno emanate segnalando per iscritto eventuali irregolarità riscontrate, al Presidente.
 - 4) Ogni cacciatore è tenuto, se richiesto da Agenti , da Ufficiali di Polizia Giudiziaria nonché da personale di vigilanza dell' A.F.V. compreso le GGVV, ad esibire la specifica licenza di caccia governativa, la polizza assicurativa, l'autorizzazione a cacciare nell' A.F.V. ed eventualmente la selvaggina abbattuta.

ART. 16

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

I provvedimenti disciplinari sono i seguenti:

- a) Richiamo per comportamento scorretto nei rapporti sociali nell'espletamento dell'attività venatoria e cinofila;
- b) Sospensione dell'attività venatoria e cinofila da un minimo di un mese ad un massimo di un anno , per gravi scorrettezze;
- c) Radiazione dall' A.F.V. quale cacciatore indesiderato, per comportamento contrario al presente regolamento, alle leggi dello Stato o della Regione Lazio in materia venatoria e alle finalità dell' A.F.V. .

ART. 17

SANZIONI

Fatto salvo quanto previsto dalla legge Statale 157/92 e dalla legge Regione Lazio 17/95 , si applicano le seguenti sanzioni:

- a) Il cacciatore che eserciti l'attività venatoria nel territorio dell' A.F.V. in periodi o in giornate non consentite e' soggetto per cio' stesso alla sanzione di € 200,00;
- b) la medesima sanzione di cui al precedente punto a verrà applicata al cacciatore ammesso, che durante l'annata venatoria abbatta capi di selvaggina stanziale oltre i limiti massimi assegnati dal calendario venatorio regionale e/ o dal piano annuale di assestamento e prelievo emanato annualmente dalla Regione Lazio.

ART. 18

ENTRATE

- 1) Le entrate sono costituite da :
 - Quote di partecipazione alle spese di gestione deliberate dalla Giunta Comunale;
 - Eventuali contributi di associazioni e privati;
 - Eventuali contributi di enti.
- 2) A chiusura di ogni esercizio per il pareggio del bilancio eventuali attività saranno reimpiegate per i miglioramenti ambientali.
- 3) Eventuali passività potranno essere ripianate con aumento straordinario delle quote associative anche sotto forma di " una tantum".

ART. 19

NORME TRANSITORIE E FINALI

- 1) Il presente regolamento, approvato dal Consiglio Comunale, entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione per 15 giorni all' Albo Pretorio del Comune .

